

Le certificazioni verdi COVID-19:

Il sistema di controllo automatizzato Dolomiti Superski verifica la validità della Vostra certificazione verde COVID-19 (green pass) tramite la lettura del QR-Code.

Tutti i cittadini dei Paesi Membri dell'Unione Europea hanno il diritto di ottenere una certificazione verde digitale o cartacea con il proprio QR-Code personalizzato. Molti altri Paesi hanno stipulato accordi con la Commissione Europea per rendere le proprie certificazioni digitali compatibili ed interoperabili con quelle europee.

Al momento si tratta dei seguenti Paesi:

Albania, Andorra, Armenia, Capo Verde, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Islanda, Isole Færøer, Israele, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Regno Unito, San Marino, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay, Vaticano. L'elenco di tali Paesi è in continuo aggiornamento.

Prima della Vostra partenza assicuratevi di disporre di un valido QR-Code per facilitare le operazioni di emissione e attivazione del Vostro skipass.

Per tutti gli altri Paesi (extra UE e con sistema digitale non compatibile):

Secondo la attuale normativa italiana, sono considerati equivalenti alle certificazioni verdi COVID-19 anche i **certificati di vaccinazione** rilasciati da Paesi non membri dell'Unione Europea, purché ricorrano i seguenti requisiti:

1. il vaccino somministrato sia uno di quelli riconosciuti dall'EMA, che attualmente sono i seguenti: Comirnaty (PfizerBioNtech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson), Covishield (Serum Institute of India), R-CoVI (R-Pharm), Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), Nuvaxovid (Novavax).
2. il certificato sia redatto in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco oppure sia fornito di una traduzione giurata;
3. il certificato contenga i dati identificativi dell'Autorità che lo ha rilasciato;
4. il certificato contenga i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
5. in caso di **completamento del ciclo vaccinale**:
 - a. attualmente: siano trascorsi meno di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster)
 - b. a partire dal 1° febbraio 2022: siano trascorsi meno di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster);

6. in caso di **somministrazione della sola prima dose** di un vaccino che richiede 2 dosi:
 - a. siano trascorsi almeno 15 giorni dalla somministrazione e
 - b. non sia ancora trascorsa la data prevista per il completamento del ciclo vaccinale che deve essere indicato sul certificato medesimo.
 - c. in caso di mancata indicazione della data per la seconda somministrazione: la validità massima del certificato è di **42 giorni per i vaccini a mRNA** (Pfizer Biontech e Moderna) e di **84 per gli altri vaccini**.
 - d. precisazione per i soli minori di anni 16 del Regno Unito: validità di 84 giorni, anche in caso di utilizzazione di vaccini a mRNA.

La normativa italiana riconosce esclusivamente i certificati di vaccinazione, non invece quelli di guarigione ed i test diagnostici rilasciati o eseguiti all'estero.

Canada, Giappone, Israele, Regno Unito (esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e USA

Sono riconosciuti anche i **certificati di guarigione** rilasciati da tali Paesi. I requisiti sono i medesimi rispetto ai certificati di vaccinazione. Nel certificato deve inoltre essere indicata la data di guarigione e la validità della certificazione è pari a 6 mesi dalla avvenuta guarigione.